

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 9 Marzo 2021

*AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI*

CIRCOLARE NR. 11/2021

Versamenti di novembre e dicembre 2020 prorogati: pagamento entro il 16.03.2021

Ricordiamo a tutti i clienti che con il 16 marzo 2021 termina il periodo di sospensione dei versamenti di ritenute, addizionali e IVA di novembre e dicembre 2020 e i contribuenti, pertanto, sono chiamati a versare quanto non versato potendo scegliere se versare l'intero importo o rateizzare il dovuto in quattro rate trimestrali di pari importo.

Per dicembre, la sospensione ha interessato anche i contributi previdenziali.

La sospensione, però, ha riguardato solo alcune categorie di contribuenti maggiormente colpite dalle chiusure e limitazioni disposte in autunno con i diversi decreti anti-Covid.

A stabilire tali sospensioni sono state due norme contenute in due dei decreti Ristori, poi confluite nel primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) in sede di conversione in legge. Ci si riferisce:

- all'art. 7, D.L. n. 149/2020 - Ristori bis, trasfuso nell'art. 13-ter, D.L. n. 137/2020, per il mese di novembre;
- all'art. 2, D.L. n. 157/2020 - Ristori quater, trasfuso nell'art. 13-quater, D.L. n. 137/2020, per il mese di dicembre.

Le due norme, però, non hanno interessato la stessa platea di contribuenti essendo state delineate in due momenti differenti e con finalità diverse.

Scadenze di novembre 2020

La sospensione dei versamenti di novembre ha riguardato coloro che:

- esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1, D.P.C.M 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e zone rosse);
- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. n. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

Per questi soggetti, la sospensione ha riguardato:

- le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- l'IVA periodica.

Scadenze di dicembre 2020

I destinatari sono leggermente differenti, e precisamente:

- i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rientrano tra i beneficiari:

1) i soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

2) i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate, alla data del 26 novembre 2020, come zone arancioni o rosse;

3) i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate, alla data del 26 novembre 2020, come zone rosse.

Per questi soggetti la sospensione riguarda i versamenti di:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- IVA (compreso il versamento dell'acconto del 27/12);
- contributi previdenziali e assistenziali.

Nota bene

Come e quando versare gli importi sospesi

Sia per novembre che per dicembre, le regole sono identiche. Pertanto, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, scegliendo tra due distinte modalità:

1) in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;

2) mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento così frazionato:

- prima rata: entro il 16 marzo 2021;
- seconda rata: entro il 16 aprile 2021;
- terza rata: entro il 17 maggio 2021;
- quarta rata: entro il 16 giugno 2021.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl